

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Capo primo: LA DISCIPLINA

Art. 2 – ACCOGLIENZA IN ISTITUTO

L'entrata in Istituto è consentita unicamente dall'ingresso principale. Le porte di emergenza sono dotate di sistema di allarme con segnalatore acustico. Gli allievi sono ammessi nell'istituto alle ore 7.50 e vengono accolti in classe dal docente della prima ora 5 minuti prima dell'effettivo inizio delle lezioni delle ore 8.00. Classi che eccezionalmente entrano alla 2° ora di lezione (assenza insegnanti, assemblee dei docenti, etc.), possono accedere all'istituto soltanto al termine della prima ora.

Art. 3 – ENTRATA IN RITARDO

In caso di ritardo gli alunni sono ammessi a scuola unicamente dall'ingresso principale. Le entrate posticipate rispetto al regolare inizio delle lezioni sono ECCEZIONALMENTE consentite per analisi, visite o cure mediche in orari determinati e particolari e comprovate esigenze di natura familiare o personale. Previa valutazione delle motivazioni e dei singoli casi, le entrate posticipate sono autorizzate unicamente dall'ufficio della Dirigenza o da un docente del potenziamento delegato dal Dirigente. Sono consentiti non più di CINQUE ingressi in ritardo all'anno. Al quarto ritardo la famiglia sarà avvertita attraverso un fonogramma che, qualora si verificasse la necessità di un ulteriore ritardo, lo studente dovrà essere accompagnato a scuola da un genitore. Lo studente ritardatario che non presenti la richiesta di ammissione in ritardo firmata da un genitore, sarà ammesso in classe, ma con l'obbligo di formalizzare, all'indomani, la richiesta di entrata posticipata. In caso contrario, verrà interpellato con fonogramma uno dei genitori. Superato il numero di ingressi in ritardo consentiti, gli allievi non avranno più la possibilità di partecipare alle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa (progetti, visite guidate, viaggi, concorsi,...). Agli allievi residenti fuori sede, le entrate posticipate vengono eccezionalmente autorizzate se dovute ad evidente ritardo del mezzo pubblico. Gli studenti ritardatari saranno quindi ammessi all'aula, all'inizio o della seconda o della terza ora di lezione, soltanto se autorizzati dal dirigente scolastico e da un suo delegato. Il docente annoterà il ritardo sul registro di classe. Dopo la terza ora di lezione, non saranno più ammesse in nessun caso entrate in ritardo, per cui gli studenti maggiorenni ritardatari saranno invitati ad uscire dall'istituto, mentre i ragazzi minorenni potranno fermarsi nell'atrio dell'istituto, in attesa di essere eventualmente prelevati dai genitori. Frequenti ritardi andranno ad influire negativamente sull'attribuzione del voto di condotta e, per i ragazzi del triennio, sul punteggio di credito scolastico.

Art. 4 – USCITA ANTICIPATA

L'uscita anticipata dall'Istituto può avvenire occasionalmente, per gravi motivi o previa presentazione di documentazione che ne comprovi la necessità (es. prenotazione visita medica, citazione o convocazione presso enti vari). Per gli studenti minorenni, l'uscita anticipata richiede obbligatoriamente la presenza di un genitore. I libretti con le richieste di uscita anticipata, dovranno essere consegnati al Dirigente Scolastico tassativamente entro la prima ora di lezione. Richieste tardive verranno prese in considerazione soltanto in caso di situazioni eccezionali, a discrezione del Dirigente Scolastico, o per evidenti improvvisi malesseri e problemi di salute. In tal caso, verranno informati anche i genitori degli studenti maggiorenni. Il genitore che preleva l'alunno dall'Istituto, deve firmare di fronte ad

un incaricato dal Dirigente Scolastico, sia il libretto delle giustificazioni, sia il registro di classe. In caso di impossibilità da parte del genitore, questi dovrà delegare per iscritto un parente o sostituto maggiorenne, cui la segreteria didattica avrà cura di acquisire al fascicolo personale copia di un documento di identità.

Art. 5 – ASSENZE PERSONALI

Il genitore è responsabile delle assenze del proprio figlio. L'assenza (di uno o più giorni) deve essere giustificata il primo giorno di rientro a scuola, a cura del docente della prima ora di lezione. La famiglia può giustificare l'assenza del figlio anche attraverso il registro elettronico. L'alunno sprovvisto di giustificazione è comunque accettato in classe, con relativa annotazione sul registro di classe e obbligo di presentare la giustificazione il giorno successivo. Il giorno seguente, il docente della prima ora di lezione, dovrà controllare l'avvenuta giustificazione sul libretto.

L'alunno che non giustifica l'assenza entro il terzo giorno dal rientro a scuola, sarà ammesso alle lezioni soltanto in presenza di un genitore chiamato con fonogramma dal coordinatore di classe per giustificare personalmente l'assenza.

Un numero eccessivo di assenze oltre a ripercuotersi negativamente sul voto di condotta, comporterà l'esclusione dalle attività integrative (progetti, visite guidate, viaggi, concorsi,...).

Art. 6 - ASSENZE COLLETTIVE

Premesso che il Ministero ha ribadito l'illegittimità delle astensioni collettive degli alunni dalle lezioni e che il Dirigente Scolastico non giustifica le assenze collettive, la famiglia deve comunque dichiarare di essere a conoscenza del fatto, compilando e firmando l'apposito libretto o giustificando sul registro elettronico.

Le assenze collettive, oltre a ripercuotersi negativamente sul voto di condotta, potranno comportare, per la classe, l'esclusione da attività integrative o uscite didattiche precedentemente programmate.

Art. 7 – COMUNICAZIONE ASSENZE

Le assenze saranno regolarmente monitorate dal coordinatore di classe e dalla segreteria didattica che, in caso di numerose e ripetute assenze e su indicazioni del coordinatore di classe, ne metterà al corrente la famiglia.

Art. 8 – NORME DI COMPORTAMENTO

La comunità scolastica chiede a tutti, studenti, docenti e personale non docente, rapporti relazionali all'insegna della correttezza, comportamentale e verbale, e del reciproco rispetto.

Durante l'ora di lezione, in classe, ai docenti ed agli studenti non è consentito il consumo di cibi e bevande, né l'uso del cellulare. L'immediata reperibilità di un docente o studente (in caso di seri motivi familiari) è comunque garantita tramite il centralino della scuola. In caso di trasgressione alla regola, il docente ha la facoltà di sequestrare il cellulare, che verrà custodito in cassaforte, per essere riconsegnato ai genitori in un secondo momento.

E' doveroso, da parte degli allievi, adottare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico. In particolare:

- per l'accesso ai laboratori della sezione "Enogastronomia e ospitalità alberghiera", gli allievi delle classi in esercitazione devono obbligatoriamente indossare la divisa prevista dalla disciplina, devono tenere i capelli lunghi raccolti e togliere eventuali monili estetici. In caso contrario, non potranno accedere ai laboratori per lo

svolgimento dell'esercitazione pratica. In tal caso saranno tenuti a svolgere le consegne stabilite dal docente con la sorveglianza del personale ausiliario.

- per l'accesso ai laboratori di "Manutenzione e assistenza tecnica", l'abbigliamento obbligatorio comporta la tuta ed i DPI. In caso contrario, l'allievo non potrà accedere ai laboratori per lo svolgimento dell'esercitazione pratica. In tal caso saranno tenuti a svolgere le consegne stabilite dal docente con la sorveglianza del personale ausiliario.

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente necessario per i compiti e le lezioni. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.

Capo secondo : CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO

Art. 1 - CONSERVAZIONE DELLE STRUMENTAZIONI DIDATTICHE E DEGLI ARREDI DELL'ISTITUTO

Il personale e gli allievi sono tenuti a rispettare l'integrità dei beni e a conservare il patrimonio della scuola. Gli studenti, sia singolarmente, sia collegialmente, sono tenuti a risarcire i danni arrecati alle strumentazioni didattiche, agli arredi e alla proprietà dei singoli.

Gli studenti sono tenuti ad un corretto utilizzo anche di tutte le suppellettili (banchi, attaccapanni, sedie ecc.) e delle pareti delle aule. Eventuali imbrattature e danni provocati saranno riparati a cura degli studenti in orario extra scolastico o risarciti pecuniariamente.

Si raccomanda anche di tenere pulita l'aula o l'ambiente utilizzato, usando gli appositi cestini per l'eliminazione dei rifiuti.

Capo terzo: DIVIETO DI FUMO

Art. 1 – APPLICAZIONE DELLA LEGGE ANTIFUMO

Ai sensi della legge n. 584 del 11/11/75 con direttiva del 14/12/95 (Pres. Cons. Min.) è fatto divieto a tutti gli studenti e a tutto il personale dell'Istituto di fumare nelle aule, nelle officine, nei laboratori, negli atri, nei bagni, negli spogliatoi, negli spazi esterni all'interno del cancello di recinzione e comunque in tutte le zone a cui accedono gli studenti. In caso di violazione alla legge sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.

Capo quarto: LE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art. 1 – DIRITTO DI ASSEMBLEA

Gli Studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e in assemblea generale di istituto nei locali della scuola secondo le modalità dei successivi articoli. Le assemblee studentesche non sono organi della scuola, ma strumenti di autonomia studentesca. Le loro decisioni hanno efficacia per gli studenti se compatibili con le norme di legge.

Art. 2 – RICHIESTA DI ASSEMBLEA

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe, mentre quella d'Istituto su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti. La richiesta di assemblea di classe o d'Istituto deve contenere la precisa indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione dell'assemblea, autorizzata dal Dirigente, deve essere comunicata agli studenti con un preavviso di due giorni per

l'assemblea di classe e di sei giorni per l'assemblea generale. In caso d'urgenza il preavviso è ridotto ad un giorno per quella di classe e a tre giorni per quella generale. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto e di una di classe al mese, nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, la seconda, di due ore di lezione della giornata. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni, e in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La partecipazione di esperti esterni deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari e per lavori di gruppo. Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Art. 3 – GESTIONE DELLE ASSEMBLEE

Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti. Quelle di classe sono presiedute dai rappresentanti degli studenti della classe stessa, le assemblee d'istituto dai delegati dell'assemblea, eletti secondo le modalità di legge.

Art. 4 – PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

La partecipazione alle assemblee di classe e di Istituto è obbligatoria per gli studenti, così come la frequenza di qualsiasi ora di lezione. Allo scopo di favorire l'effettiva partecipazione degli studenti all'assemblea generale, la scuola non organizza un servizio alternativo nelle ore dell'assemblea.

Art. 5 – VIGILANZA NEL CORSO DELLE ASSEMBLEE

Durante l'assemblea di classe il docente in servizio è tenuto a garantire la sorveglianza mentre per l'assemblea d'istituto la sorveglianza è garantita dai docenti che hanno obbligo di servizio nelle ore in cui si svolge l'assemblea. Essi hanno il compito di garantire l'ordinato svolgimento dell'assemblea. Il Dirigente Scolastico quando non vi partecipa personalmente, può delegare in propria vece uno dei professori presenti all'assemblea i quali hanno potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o nel caso di constatata impossibilità d'ordinato svolgimento dell'assemblea stessa.

Art. 6 – COMITATO STUDENTESCO

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato Studentesco d'Istituto, il quale può formulare pareri e proposte direttamente al Consiglio d'Istituto. Esso inoltre garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti durante l'assemblea d'istituto.

Art. 7 – FORMAZIONE DI GRUPPI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in gruppi liberamente formati, che la scuola riconosce, sempre che se ne dichiarino la costituzione, la denominazione, la finalità, i rappresentanti. Le riunioni di tali gruppi devono svolgersi al di fuori dell'orario delle lezioni e possono tenersi nei locali della scuola per incontri destinati ad attività di interesse culturale, sociale e formativo. Il programma di tali incontri deve essere presentato al consiglio d'Istituto che ne verifica sia la validità delle proposte, sia l'esistenza della compatibilità di tali proposte con l'orario del servizio del personale docente e non docente. Le iniziative implicanti consumo di materiale e spese varie verranno approvate o meno dal Consiglio d'Istituto, su presentazione di specifico e ben dettagliato progetto.

Art. 8 – AFFISSIONI ALL’ALBO DEGLI STUDENTI

Gli studenti hanno diritto di affiggere ad un loro albo nella scuola avvisi di convocazione e manifesti, previa autorizzazione del Dirigente il quale potrà disporre il veto qualora le affissioni richieste fossero contrarie alle norme di legge e del presente regolamento.

Capo quinto: LE ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 1 – DIRITTO D’ASSEMBLEA

I genitori degli studenti della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e generale d’istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente e non devono coincidere con l’orario delle lezioni.

Art. 2 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI CLASSE

La prima assemblea di classe è convocata dal Dirigente entro i termini previsti dalla legge affinché i genitori designino i loro rappresentanti nel Consiglio di Classe. Successivamente le assemblee di classe sono convocate dai genitori del Consiglio di classe.

Art. 3 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO

L’assemblea generale dei genitori è convocata obbligatoriamente dal Dirigente in preparazione alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza nel Consiglio d’Istituto. In ogni altro caso, fermo restando il potere del Dirigente Scolastico di convocare i genitori per le esigenze della scuola, l’assemblea generale è convocata dal Presidente del Consiglio d’Istituto di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei genitori presenti nel Consiglio. Qualora i voti favorevoli e contrari a tale richiesta siano in numero uguale, prevarrà la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Presidente. Il Presidente del Consiglio d’Istituto è altresì obbligato a convocare l’assemblea generale qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.

Art. 4 – PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI E DEL DIRIGENTE ALL’ASSEMBLEA

All’assemblea di classe o d’Istituto possono partecipare, con diritto di parola, Il Dirigente e i Docenti rispettivamente della classe e dell’Istituto.

Capo sesto: VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Art. 1 – INGRESSO DEGLI ALUNNI

Gli insegnanti devono trovarsi nelle aule al momento dell’ingresso degli allievi nell’istituto cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni come previsto dal CCNL.

Gli insegnanti Tecnico-Pratici e di Educazione Fisica devono accogliere gli studenti in aula ed accompagnarli (tutti insieme) negli spogliatoi, nei laboratori e nelle palestre e riaccompagnarli in classe al termine della lezione. I suddetti insegnanti devono parimenti vigilare sugli allievi al termine della lezione mentre si cambiano negli spogliatoi. Non è consentito che gli allievi si trattengano nei laboratori o palestre senza la vigilanza dell’insegnante o di un ausiliario.

Art. 2- CAMBIO D’ORA

Alla fine della lezione l’insegnante che termina il servizio giornaliero, attende l’arrivo del collega al quale affida la classe. Se l’insegnante ha altri impegni di servizio si allontanerà dall’aula avvertendo possibilmente il personale ausiliario. Gli allievi, durante il cambio d’ora, devono rimanere in classe, fino all’arrivo dell’insegnante dell’ora successiva.

Art. 3- INTERVALLO

Durante l'intervallo delle lezioni, il personale docente in servizio è tenuto a vigilare sul comportamento degli alunni, in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. La vigilanza negli spazi comuni è affidata ai docenti incaricati, secondo un calendario ed un orario predisposti annualmente dal Dirigente Scolastico. Durante l'intervallo nel caso siano in corso esercitazioni pratiche o gare sportive nelle palestre o comunque a discrezione dell'insegnante, è consentita la permanenza degli alunni nei locali specifici a condizione che ne sia garantita la vigilanza da parte del personale docente.

Art. 4- USCITA DEGLI ALUNNI AL TERMINE DELLE LEZIONI

L'uscita degli allievi dalle aule, dai laboratori e dalle palestre al termine delle lezioni, deve avvenire in modo ordinato, non prima del suono della campana e con la vigilanza del personale docente in servizio.

Art. 5- USCITA DEGLI ALUNNI DURANTE LE LEZIONI

Gli allievi non possono uscire dall'aula alla prima e alla quarta ora di lezione (dopo l'intervallo), se non per gravi motivi. Comunque non deve uscire dall'aula più di un allievo per volta. Nei laboratori e nelle palestre l'attività deve cessare qualche minuto prima del suono della campana, al fine di consentire la sistemazione del posto di lavoro e l'accesso agli spogliatoi. Il docente deve garantire la sorveglianza degli studenti restando nei pressi degli spogliatoi.

Art. 6- NORME GENERALI

In occasione di un momentaneo allontanamento dell'insegnante dai laboratori e dalle palestre, la vigilanza viene affidata al personale ausiliario e gli alunni, a discrezione del docente, devono interrompere le attività che stanno svolgendo.

Capo settimo: FORME DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 1-INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE RELATIVAMENTE ALLA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI COLLEGIALI

Nel mese di ottobre in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e d'Istituto il Dirigente Scolastico, di concerto con il docente coordinatore di classe, darà informazioni sulle norme che regolano la partecipazione agli Organi Collegiali e inviterà i genitori ad affrontare i problemi della classe o dell'Istituto che essi ritengono importanti.

Art 2-INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE RELATIVAMENTE ALLE ASSENZE DEGLI ALLIEVI

Al momento dell'iscrizione, e comunque non oltre il primo mese di scuola, i genitori sono tenuti ad effettuare personalmente il ritiro del libretto delle assenze del proprio figlio. L'allievo maggiorenne potrà ritirarlo personalmente. Sia nell'uno che nell'altro caso, le famiglie sono tenute al controllo del libretto personale dell'alunno e, in ogni momento lo desiderino, possono rivolgersi al coordinatore della classe per il riscontro della situazione circa assenze, ritardi e uscite anticipate. E' altresì possibile prendere visione delle assenze del figlio dal registro elettronico previo ritiro della psw personale in segreteria.

La scuola, nel caso in cui riscontri situazioni anomale circa la mancata presenza alle lezioni, provvederà, tramite il Dirigente Scolastico o il docente coordinatore di classe, a darne immediata comunicazione alla famiglia.

La famiglia stessa, se lo desidera e ogni volta lo ritenga opportuno, potrà contattare l'Istituto per verificare la presenza nello stesso del proprio figlio.

Art 3- INFORMAZIONE AI GENITORI SUL PROFITTO SCOLASTICO DEI FIGLI

L'Istituto organizza due **colloqui generali** (uno nel primo trimestre, il secondo durante il pentamestre) in occasione del quale le famiglie degli allievi potranno incontrare gli insegnanti della classe.

In tale occasione i docenti illustreranno ai genitori l'andamento didattico e disciplinare dei propri figli.

In caso d'impedimento da parte delle famiglie alla partecipazione a tali incontri generali, le stesse potranno prendere appuntamento con i singoli docenti nelle giornate indicate sul sito dell'istituto. L'appuntamento potrà essere fissato sia telefonicamente, sia tramite i figli.

L'anno scolastico viene suddiviso in due periodi: un primo trimestre e, a seguire, un pentamestre. Alla metà del pentamestre il Consiglio si riunisce per la valutazione dell'andamento didattico-disciplinare degli allievi di ciascuna classe. In tale occasione viene compilata una **scheda di valutazione interperiodale**, in cui si evidenziano le discipline nelle quali i singoli alunni non raggiungono un profitto sufficiente. Tale scheda è consegnata agli alunni e deve essere restituita al coordinatore di classe firmata da un genitore.

Al termine di ciascun periodo (trimestre e pentamestre) si svolgono i Consigli di Classe per lo scrutinio intermedio e per la compilazione della **scheda-pagella** (documento di rito), sulla quale vengono indicate le valutazioni di ciascuna disciplina. La scheda-pagella del primo trimestre viene fatta pervenire alle famiglie tramite i figli. La stessa deve essere firmata personalmente dai genitori e riconsegnata alla segreteria della scuola entro tre giorni dalla data di ricevimento della stessa. Contestualmente viene comunicato alle famiglie il calendario delle attività previste dall'Istituto per il recupero delle insufficienze evidenziate in pagella. Qualora la famiglia non intenda avvalersi di tali opportunità, fornirà alla scuola comunicazione formale della decisione assunta.

L'esito dello scrutinio di fine anno viene comunicato tramite l'esposizione all'albo dei tabelloni ufficiali, riportanti, per gli studenti ammessi alla classe successiva, la valutazione raggiunta in ogni singola disciplina.

Per gli studenti dichiarati in sede di Consiglio non ammessi alla classe successiva, sul prospetto dei voti dello scrutinio finale si indica la sola dicitura "NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA".

La scuola, nel rispetto delle normative ministeriali, al termine dello scrutinio provvede ad inviare fonogramma alle famiglie per informarle in modo preventivo della non ammissione.

La famiglia può esercitare il diritto di accesso alla documentazione scolastica relativa all'anno di corso del proprio figlio ai sensi della L. 241/90.

Sul tabellone dello scrutinio finale esposto all'albo per gli studenti per i quali in base all'O.M. 92 del 5/11/2007 è prevista la sospensione del giudizio per la presenza di debiti formativi, è riportata la sola indicazione "SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO".

La famiglia di tali studenti è tenuta a ritirare presso la segreteria didattica una comunicazione scritta nella quale risultano:

- le decisioni assunte dal Consiglio di Classe;
- le carenze rilevate nelle discipline non sufficienti;
- i voti proposti nelle discipline non sufficienti;
- il calendario degli interventi didattici finalizzati al recupero;
- il calendario delle verifiche finali.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, dopo la conclusione delle prove di verifica per il recupero dei debiti formativi, viene affisso all'albo l'esito della delibera dell'integrazione dello scrutinio finale. Per gli studenti che sono ammessi alla classe successiva vengono riportati i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione "AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA". In caso di esito negativo del giudizio finale viene pubblicata all'albo la sola indicazione "NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA". La scuola in tal caso provvede ad inviare fonogramma alle famiglie per informarle della non ammissione.

APPENDICE

La scuola, nel mettere in atto provvedimenti disciplinari si attiene al DPR 24/06/1998 n.249: Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

<i>Comportamenti che configurano mancanze disciplinari</i>	<i>Relative sanzioni (espresse in ordine di gravità) – In caso di recidiva si applica la sanzione immediatamente superiore</i>
1. Uso improprio di attrezzature, materiali ed ambienti, senza danneggiamento degli stessi.	1. a - Ammonizione verbale b - Censura scritta dopo il primo richiamo.
2. Violazione degli obblighi connessi alla frequenza (lezioni curriculari, ore di recupero e approfondimento, aree di progetto, terza area, ecc.) alla giustificazione delle assenze, alla assiduità di impegno	2. a - Ammonizione verbale b - Ammonizione scritta c - Censura scritta a seguito di n.2 ammonizioni scritte d -Allontanamento dalla comunità scolastica per un giorno
3. Violazione dell'obbligo a partecipare al dialogo educativo (disturbo, rifiuto di sottoporsi alle attività di verifica e ai lavori proposti dagli insegnanti, ingresso in ritardo ingiustificato, ecc.) Tali violazioni vanno annotate sul registro; a seguito di tre annotazioni il caso verrà portato all'esame dell'organo competente, che darà corso alla sanzione.	3. a - Ammonizione verbale b - Censura scritta c -Allontanamento dalla comunità scolastica per un giorno.
4. Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nelle verifiche (copiatura, suggerimenti ed ogni comportamento rivolto ad alterare la congruità delle valutazioni)	4. a - Ammonizione verbale b - Censura scritta c - Allontanamento dalla comunità scolastica per un giorno
5. Allontanamento arbitrario dall'aula (ordinaria o speciale)	5. a - Censura scritta b -Allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni.

<p>6. Falsificazione o distruzione di atti e documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se personali - se non personali (inclusi elaborati già corretti) - se si ravvisano gli estremi del reato 	<p>6. a - Censura scritta b - Allontanamento dalla comunità scolastica per non più di 5 giorni</p> <p>c - Censura scritta d - Allontanamento dalla comunità scolastica per non meno di 5 giorni</p> <p>e - Censura scritta f - Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni. Fatto salvo ogni obbligo di legge.</p>
<p>7. Violazione degli obblighi di correttezza verso il Capo d'Istituto, i docenti, il personale A.T.A., i compagni, chi per qualsiasi ragione sia in rapporto o in contatto con la scuola (insulto, turpiloquio, offesa al decoro e all'onore e simili)</p>	<p>7. a - Censura scritta b - Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni nei casi più gravi, con la possibilità di commutare totalmente o parzialmente la punizione con l'esecuzione di lavori o di attività socialmente utili a favore della comunità scolastica.</p>
<p>8. Minaccia, ricatto, lesioni, percosse, danneggiamento di beni personali, furto e reati penalmente perseguibili</p>	<p>8. a - Censura scritta b - Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni. Fatto salvo ogni obbligo di legge.</p>
<p>9. Attentato alla sicurezza e alla incolumità personale, vandalismi, deturpamento, danneggiamento o distruzione della proprietà pubblica (strutture, arredi, macchine, materiale didattico e bibliografico, sussidi didattici ed in generale il patrimonio della scuola)</p>	<p>9. a - Censura scritta b - Allontanamento dalla comunità scolastica per non meno di 5 giorni c - Se si ravvisano estremi di reato, allontanamento per non meno di 15 giorni</p> <p><u>In tutti i casi il danno materiale deve essere risarcito</u></p>
<p>10. Introduzione nell'edificio scolastico, negli ambienti di pertinenza o zone limitrofe alla scuola di sostanze stupefacenti o psicotrope, materiali, oggetti, pubblicazioni estranei all'attività didattica e pericolosi o dannosi</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei casi in cui si ravvisano gli estremi del reato - sono considerate circostanze aggravanti lo spaccio e il tentativo di spaccio 	<p>10. a - Ammonizione verbale e sequestro del materiale b - Censura scritta c - Allontanamento dalla comunità scolastica per un massimo di 15 giorni</p> <p>d - Sequestro del materiale e segnalazione alla magistratura.</p>
<p>11. Ogni altra violazione di disposizioni regolamentari.</p>	<p>11. a - Ammonizione verbale b - Censura scritta</p>

	c - Allontanamento dalla comunità scolastica per non più di 5 giorni
--	----------------------------------------------------------------------

NB:

- L'annotazione sul registro (la cosiddetta nota) non costituisce sanzione disciplinare, ma è la descrizione del fatto che si configura come mancanza disciplinare. La sanzione scatta a seguito di un massimo di tre annotazioni; nei casi più gravi anche solo dopo la prima.
- L' ammonizione è un autorevole rimprovero avente funzione di preavviso di censura o di altro provvedimento disciplinare. Può essere verbale (irrogata dal docente) o scritta (irrogata dal dirigente scolastico o responsabile di sede, su segnalazione del coordinatore di classe o del docente).
- La censura scritta è un richiamo caratterizzato da una severa accentuazione della gravità della mancanza disciplinare, da inviare alla famiglia.